

Legge regionale 11 agosto 1986 , n. 33 - TESTO VIGENTE dal 24/05/2012

Variazioni al bilancio pluriennale 1986-1988 ed al bilancio di previsione per l' anno 1986 (primo provvedimento) e varie norme finanziarie e contabili.

TITOLO I

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE PER GLI ANNI 1986- 1988 ED AL BILANCIO PER L' ANNO 1986

Art. 1

Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986 sono introdotte le variazioni, in termini di competenza, di cui all' annessa tabella << A >>.

Art. 2

Nello stato di previsione dell' entrata e della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 sono introdotte le variazioni, in termini di competenza, di cui all' annessa tabella << B >>.

Art. 3

Nello stato di previsione dell' entrata e della spesa del bilancio per l' anno 1986 sono introdotte le variazioni, in termini di cassa, di cui all' annessa tabella << C >>.

Art. 4

Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986 viene istituito il capitolo 890 con la classificazione indicata nell' annessa tabella << A >>.

Art. 5

Il capitolo 6029 viene trasferito dalla Categoria XI alla Categoria IX.

Art. 6

Il capitolo 6701 dello stato di previsione della spesa viene eliminato dall' elenco n. 1 allegato al bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e al bilancio per l' anno 1986.

Art. 7

Nello stato di previsione dell' entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986 vengono istituiti i capitoli 629 e 630 con la classificazione indicata nell' annessa tabella << B >>.

Art. 8

Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986 vengono istituiti i capitoli 1551, 7102, 7453 e 7454 con la classificazione indicata nell' annessa tabella << B >>.

Art. 9

La denominazione del capitolo 591 dello stato di previsione dell' entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986 viene modificata come specificato nella tabella << B >>.

Art. 10

Le annualità successive al 1988 del limite d' impegno assegnato dallo Stato ai sensi dell' articolo 1, secondo comma, lettera b), della legge 15 ottobre 1981, n. 590, ed iscritto sui capitoli 503 dello stato di previsione dell' entrata e 7265 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986, verranno iscritte nella misura di lire 956 milioni per ciascuno degli anni 1989 e 1990, corrispondentemente a quanto disposto per gli anni 1986-1988 con la tabella << B >>, allegata alla presente legge.

Art. 11

Le annualità successive al 1988 del limite d' impegno assegnato dallo Stato ai sensi

dell' articolo 1, secondo comma, lettera c), della legge 15 ottobre 1981, n. 590, ed iscritto sui capitoli 504 dello stato di previsione dell' entrata e 7264 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986, verranno iscritte nella misura di lire 610 milioni per ciascuno degli anni 1989 e 1990, corrispondentemente a quanto disposto per gli anni 1986-1988 con la tabella << B >>, allegata alla presente legge.

Art. 12

Le annualità successive al 1988 del limite d' impegno assegnate dallo Stato ai sensi dell' articolo 2, dodicesimo comma, della legge 25 marzo 1982, n. 94, ed iscritto sul capitolo 561 dello stato di previsione dell' entrata e 8376 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986, verranno iscritte nella misura di lire 623.100.000 per ciascuno degli anni dal 1989 al 2006, corrispondentemente a quanto disposto per gli anni 1986-1988 con la tabella << B >> allegata alla presente legge.

Art. 13

Le annualità successive al 1988 del limite d' impegno, assegnato dallo Stato ai sensi dell' articolo 18 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, ed iscritto, in relazione alla costruzione ed il potenziamento di complessi zootecnici, sui capitoli 581 dello stato di previsione dell' entrata e 7372 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986, vengono ridotte di lire 109.373.832, per ciascuno degli anni dal 1989 al 2001, corrispondentemente a quanto disposto per gli anni 1986-1988 con la tabella << B >>, allegata alla presente legge.

Le annualità successive al 1988 del limite d' impegno, assegnato dallo Stato ai sensi dell' articolo 18 della legge 27 dicembre 1977, n. 984 ed iscritto, in relazione alla valorizzazione delle produzioni vitivinicole, sui capitoli 581 dello stato di previsione dell' entrata e 7373 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986, vengono revocate, per ciascuno degli anni dal 1989 al 2001, corrispondentemente a quanto disposto per gli anni 1986-1988 con la tabella << B >>, allegata alla presente legge.

Art. 14

Le annualità successive al 1988 del limite d' impegno, assegnato dallo Stato ai sensi dell' articolo 8 della legge 29 maggio 1982, n. 308 ed iscritto, per il settore agricolo, sui capitoli 591 dello stato di previsione dell' entrata e 7413 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986, vengono revocate per ciascuno degli anni dal 1989 al 1993, corrispondentemente a quanto disposto per gli anni 1986-1988 con la tabella << B >> (variazioni in diminuzione), allegata alla presente legge.

Le annualità successive al 1988 del limite d' impegno, assegnato dallo Stato ai sensi dell' articolo 8 della legge 29 maggio 1982, n. 308 ed iscritto, per il settore industriale, sui capitoli 591 dello stato di previsione dell' entrata e 7906 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986, vengono revocate per ciascuno degli anni dal 1989 al 1993, corrispondentemente a quanto disposto per gli anni 1986- 1988 con la tabella << B >> (variazioni in diminuzione), allegata alla presente legge.

Art. 15

Le annualità successive al 1988 del limite d' impegno assegnato dallo Stato ai sensi dell' articolo 8 della legge 29 maggio 1982, n. 308 ed iscritto, per il settore agricolo, sui capitoli 591 dello stato di previsione dell' entrata e 7413 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986, verranno iscritte nella misura di lire 176.100.000 per ciascuno degli anni dal 1989 al 1995, corrispondentemente a quanto disposto per gli anni 1986-1988 con la tabella << B >> (variazioni in aumento), allegata alla presente legge.

Le annualità successive al 1988 del limite d' impegno assegnato dallo Stato ai sensi dell' articolo 8 della legge 29 maggio 1982, n. 308 ed iscritto, per il settore industriale, sui capitoli 591 dello stato di previsione dell' entrata e 7906 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986, verranno iscritte nella misura di lire 3.345.900.000 per ciascuno degli anni dal 1989 al 1995, corrispondentemente a quanto disposto per gli anni 1986-1988 con la tabella << B >> (variazioni in aumento), allegata alla presente legge.

Art. 16

Le annualità successive al 1988 del limite d' impegno, assegnato dallo Stato ai sensi dell' articolo 1, secondo comma, lettera d), della legge 15 ottobre 1981, n. 590, così come sostituito dall' articolo 4 della legge 13 maggio 1985, n. 198, ed iscritto sui capitoli 622 dello stato di previsione dell' entrata e 7443 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986, verranno iscritte nella misura di lire 80 milioni per ciascuno degli anni dal 1989 al 1995, corrispondentemente a quanto disposto per gli anni 1986-1988 con la tabella << B >>, allegata alla presente legge.

Art. 17

Alla copertura della spesa di lire 35.010 milioni - relativa all' anno 1986 - corrispondente alla somma algebrica della differenza tra le variazioni in aumento ed in diminuzione previste dalla tabella << A >> (articolo 1: lire 18.033 milioni), dei minori oneri derivanti per l' anno dal disposto di cui al successivo Titolo II (lire 200 milioni) delle nuove o maggiori spese autorizzate, per il medesimo anno, con il successivo Titolo III (lire 17.177 milioni) si provvede:

a) per lire 7.144 milioni mediante storno dai sottospecificati capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno 1986 degli importi a fianco di ciascuno indicati:

- capitolo 5319 - lire 120 milioni;

- capitolo 7194 - lire 1.000 milioni;

- capitolo 7238 - lire 274 milioni, corrispondente a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 1985 e trasferita, ai sensi dell' articolo 6, secondo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell' Assessore all' agricoltura n. 25 del 30 gennaio 1986;

- capitolo 7393 - lire 300 milioni, corrispondente alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1985 e trasferita, ai sensi del citato articolo 6 con il predetto decreto n. 25;

- capitolo 7436 - lire 200 milioni, - capitolo 7440 - lire 200 milioni, - capitolo 7445 - lire 50 milioni: le predette somme corrispondono alle quote non utilizzate al 31 dicembre 1985 e trasferite, ai sensi del già citato articolo 6 con decreto dell' Assessore dell' agricoltura n. 8 del 21 gennaio 1986;

- capitolo 8300 - lire 5.000 milioni, corrispondente alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1985 e trasferita, ai sensi del più volte citato articolo 6, con decreto dell' Assessore alle finanze n. 2 del 16 gennaio 1986;

b) per lire 8.916 milioni con l' utilizzo - ai sensi dell' articolo 9 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10 - della quota di pari importo dell' avanzo finanziario accertato al 31 dicembre 1985 con il rendiconto generale per l' esercizio 1985, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 2038 del 24 aprile 1986;

c) per lire 18.450 milioni mediante prelevamento di pari importo dagli appositi fondi globali iscritti ai capitoli 2000 e 7000 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno 1986 per le somme sottospecificate, corrispondenti alle quote non utilizzate al 31 dicembre 1985 e trasferite, ai sensi dell' articolo 7, secondo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell' Assessore alle finanze n. 13 del 7 febbraio 1985:

- lire 50 milioni alla Rubrica n. 8 - Partita n. 1 dell' elenco n. 4 allegato al bilancio medesimo;

- lire 500 milioni dalla Rubrica n. 2 - Direzione regionale delle foreste - Partita n. 1 dell' elenco n. 5 allegato al predetto bilancio;

- lire 700 milioni dalla Rubrica n. 2 - Direzione regionale del commercio e del turismo
- partita n. 1 del sopraspecificato elenco n. 5;

- lire 1.300 milioni dalla Rubrica n. 3 - Partita n. 2 del medesimo elenco n. 5;

- lire 1.500 milioni dalla Rubrica n. 3 - Partita n. 5 dell' elenco n. 5;

- lire 500 milioni dalla Rubrica n. 3 - Partita n. 7 dell' elenco n. 5;

- lire 3.000 milioni dalla Rubrica n. 3 - Partita n. 11 dell' elenco n. 5;

- lire 300 milioni dalla Rubrica n. 3 - Partita n. 16 dell' elenco n. 5;

- lire 1.000 milioni dalla Rubrica n. 3 - Partita n. 17 dell' elenco n. 5;

- lire 100 milioni dalla Rubrica n. 3 - Partita n. 18 dell' elenco n. 5;

- lire 2.000 milioni dalla Rubrica n. 4 - Partita n. 2 dell' elenco n. 5;

- lire 6.500 milioni dalla Rubrica n. 9 - Partita n. 2 dell' elenco n. 5;
- lire 1.000 milioni dalla Rubrica n. 10 - Partita n. 1 dell' elenco n. 5;

d) per le restanti lire 500 milioni mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno 1986 (Rubrica n. 2 - Direzione regionale delle foreste - Partita n. 1 - elenco n. 5 allegato al bilancio medesimo).

Alla copertura della spesa di lire 13.627 milioni - relativa all' anno 1987 - corrispondente alla somma delle variazioni in aumento previste dalla Tabella << A >> (articolo 1: lire 6.760 milioni), dei maggiori oneri derivanti per l' anno dal disposto di cui al successivo Titolo II (lire 700 milioni) e delle nuove o maggiori spese autorizzate, per il medesimo anno, con il successivo Titolo III (lire 6.167 milioni) si provvede mediante storno dai sottospecificati capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 per gli importi a fianco di ciascuno indicati:

- capitolo 6995 - lire 5.000 milioni;
- capitolo 1953 - lire 5.000 milioni;
- capitolo 1954 - lire 3.627 milioni.

Alla copertura della spesa di lire 7.677 milioni - relativa all' anno 1988 - corrispondente alla somma algebrica delle variazioni in aumento previste dalla Tabella << A >> (articolo 1: lire 4.010 milioni), dei minori oneri derivanti per l' anno dal disposto di cui al successivo Titolo II (lire 500 milioni) e delle nuove o maggiori spese autorizzate, per il medesimo anno, con il successivo Titolo III (lire 4.167 milioni) si provvede mediante storno dai sottospecificati capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 per gli importi a fianco di ciascuno indicati:

- capitolo 1953 - lire 3.000 milioni;
- capitolo 1954 - lire 4.677 milioni.